



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**DELIBERA N. 622/14/CONS**

**MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO  
DOVUTO DAGLI ORGANIZZATORI DELLE COMPETIZIONI PER LA  
COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI AI  
SENSI DELL'ART. 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9  
PER L'ANNO 2014 (STAGIONE SPORTIVA 2013/2014)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 10 dicembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006)*”, ed in particolare l’art. 1, commi 65, 66 e 68 in materia di contribuzione annuale all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, (di seguito. Decreto), ed in particolare l’articolo 19, comma 2, il quale prevede che l’Autorità delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dal medesimo decreto legislativo, nonché le opportune modifiche organizzative interne finalizzate a darvi attuazione anche mediante un’apposita struttura, e l’art. 29, comma 2, il quale stabilisce che all’onere derivante dal funzionamento della predetta struttura si provvede mediante un contributo di importo annuale non superiore allo 0,5 per mille dei ricavi di ciascun anno derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell’organizzatore della competizione. Tale contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Autorità ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008 recante “*Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 25/07/CONS*”, con la quale l’Autorità, in attuazione del citato decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, ha provveduto alle modifiche organizzative interne mediante l’istituzione dell’Ufficio regolamentazione e vigilanza sui diritti audiovisivi sportivi e sull’informazione sportiva nell’ambito della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

VISTA la delibera n. 65/12/CONS del 2 febbraio 2012 recante “*Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 25/07/CONS e successive modifiche e integrazioni*” con la quale l’Autorità, nel razionalizzare l’assetto organizzativo dei propri Uffici, ha modificato la denominazione dell’Ufficio regolamentazione e vigilanza sui diritti audiovisivi sportivi e sull’informazione sportiva in Ufficio diritti digitali;

VISTA la delibera n. 666/13/CONS del 28 novembre 2013, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 per l’anno 2013 (stagione sportiva 2012/13)*”;

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. e) del Decreto, per “organizzatore della competizione” si intende il soggetto cui è demandata o delegata l’organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva, e, in particolare, per i campionati di pallacanestro la Lega Società di Pallacanestro serie A e la Legadue di Basket, mentre, per i campionati di calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico;

CONSIDERATO che per “stagione sportiva” di cui all’articolo 2, comma 1, lett. cc), del Decreto si intende il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il 1° luglio e il 30 giugno dell’anno solare successivo;

CONSIDERATO che i bilanci degli organizzatori delle competizioni vengono redatti sulla base del calendario della stagione sportiva e che, pertanto, per la determinazione del contributo per l’anno 2014 occorre fare riferimento al bilancio relativo alla stagione sportiva 2013/14;

TENUTO CONTO che la gestione collettiva della vendita ha comportato un incremento dei ricavi soggetti a contribuzione, in quanto ricavi in precedenza riconducibili a diritti venduti singolarmente dagli organizzatori degli eventi, non assoggettati all’obbligo di contribuzione, costituiscono ora oggetto di cessioni gestite unitariamente dalle organizzatori delle competizioni che si qualificano come soggetti contribuenti;

CONSIDERATO che l’articolo 27 del Decreto, recante la disciplina del periodo transitorio, stabilisce i criteri applicabili “al fine di consentire un’applicazione graduale” delle norme ivi previste, ponendo il 2010 come anno a partire dal quale si applicano a regime le nuove norme poste dal decreto medesimo;

CONSIDERATO che la citata delibera 666/13/CONS ha applicato il principio della gradualità alla materia *de qua*, aumentando il contributo di cui all’articolo 19, comma 2, del Decreto nella misura dello 0,025 per mille, rispetto al contributo relativo alla stagione precedente, pari allo 0,3 per mille, applicando pertanto un contributo pari a 0,325 per mille con riferimento alla stagione sportiva 2012/13;

RITENUTO di applicare, in ossequio al principio di gradualità, un aumento del contributo di cui all'articolo 19, comma 2, del Decreto nella misura dello 0,025 per mille, rispetto al contributo relativo alla stagione precedente;

RITENUTO, pertanto, di applicare un contributo pari a 0,350 per mille con riferimento alla stagione sportiva 2013/2014;

CONSIDERATO che la stima delle entrate risulta non in contrasto con il bilancio di previsione 2014;

RITENUTO pertanto di esonerare dal versamento del contributo di cui all'art. 29, comma 1, del Decreto i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo;

RITENUTO opportuno confermare l'estensione al caso di specie delle esenzioni già previste a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni per il contributo annuale dovuto all'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in quanto compatibili;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **(Misura della contribuzione)**

1. Per l'anno 2014, la contribuzione di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dovuta all'Autorità dai soggetti organizzatori di competizioni sportive professionistiche a squadre, ovvero, per i campionati di pallacanestro, la Lega Società di Pallacanestro serie A e, per i campionati di calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico, è fissata in misura pari allo 0,35 per mille dei ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi conseguiti in riferimento alla stagione sportiva 2013/14, risultanti dall'ultimo bilancio o altra scrittura contabile o fiscale obbligatoria approvati prima dell'adozione della presente delibera.

2. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

## **Articolo 2**

### **(Modalità di versamento e comunicazioni)**

1. Il versamento del contributo, eseguito entro il giorno 1 aprile 2015, deve essere effettuato a favore del c/c bancario identificato dal codice IBAN IT65J0100503382000000200015 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP Paribas ed intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Sempre entro il giorno 1 aprile 2015, i soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, comunicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici richiesti, in particolare indicando l'ammontare dei ricavi della stagione sportiva in corso, allegando copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento.
3. Per la comunicazione di cui al comma 2 deve essere utilizzata copia del modello allegato alla presente delibera, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni.
4. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 2, nonché l'indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

## **Articolo 3**

### **(Disposizioni finali)**

1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. La presente delibera, una volta resa esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 è pubblicata nel sito web dell'Autorità.

Roma, 10 dicembre 2014

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Nicita

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Antonio Perrucci

**Allegato alla delibera n. 622/14/CONS**  
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni  
Servizio organizzazione, bilancio e programmazione  
e  
Ufficio diritti digitali  
Centro Direzionale Isola B5  
80143 Napoli

**SEZIONE 1: RIFERIMENTI ANAGRAFICI**

Il sottoscritto .....nella qualità di .....  
dell'impresa ..... iscritta alla C.C.I.A.A. di .....  
al numero ..... Reg. imprese n.....  
C.F..... P.IVA .....  
Sede Legale ..... Prov. .... Via .....  
..... N.....cap .....  
Tel. .... Fax ..... E-mail .....

**DICHIARA**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 (G.U. n. 27 del 10/2/2008)

**SEZIONE 2: VALORI CONTABILI E CATEGORIE DI APPARTENENZA**

Ammontare complessivo dei ricavi lordi conseguiti nella stagione \_\_\_\_<sup>1</sup> \_\_\_\_:  
€ .....

Calcolo del contributo dello \_\_\_\_<sup>2</sup> per mille (Ricavi lordi x \_\_\_\_/1.000) :

Ricavi imponibili €:	Contributo €

Annotazioni: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data

Il legale rappresentante

<sup>1</sup> Stagione sportiva cui si riferiscono i ricavi.

<sup>2</sup> Coefficiente sulla base del quale calcolare il contributo indicato nella delibera (per il 2014 è pari allo 0,35 per mille).